

## SCUOLA DI I E II GRADO

### 1. In sede di scrutinio finale a chi compete la valutazione degli allievi?

Il riferimento normativo è il [DPR n. 122/2009](#).

#### Art 2/1 [DPR n. 122/2009](#):

*“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.*

#### Art 4/1 [DPR n. 122/2009](#) (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):

*“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.*

Precisiamo dunque che in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono proposti e di consiglio.

---

## SCUOLA DI I GRADO

### 2. La valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale è espressa con voto numerico?

Sì, e i voti numerici devono essere riportati anche in lettere nei documenti di valutazione.

### 3. Il voto del comportamento è espresso in decimi?

Sì, e dev’essere anche illustrato con specifica nota.

### 4. Cosa si intende per “specifica nota” in riferimento all’ammissione di un allievo deliberata in presenza di insufficienze?

L’art. 2/7 del [DPR n. 122/2009](#) recita:

*“Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.”*

Nel caso di un’ammissione in presenza di insufficienze i voti in decimi ritenuti non sufficienti devono essere comunque portati a sei nel documento di valutazione.

Non ci sono invece dei vincoli o particolari indicazioni su come deve essere redatta la specifica nota.

Ogni scuola, in base all'autonomia, può stabilire come redigerla. Ci limitiamo a qualche suggerimento:

Per una questione di trasparenza vi dovrebbero essere esplicitati in maniera dettagliata i motivi che hanno indotto il Consiglio di classe ad un'ammissione alla classe successiva pur in presenza di insufficienze.

Si potrebbe decidere di indicare le modalità di recupero delle carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, allegando un programma da far svolgere durante i mesi estivi, e prevedere poi l'accertamento del superamento delle carenze alla ripresa delle attività didattiche (somministrare per esempio una verifica ad hoc ad inizio del nuovo anno scolastico che si configurerebbe come valutazione diagnostica-iniziale).

## **5. È in sede di scrutinio che il Consiglio di classe assegna il voto in decimi come “giudizio di ammissione”?**

Si.

L'art 3/2 del [DPR n. 122/2009](#) prescrive:

*“Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#) e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe **in decimi** considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”.*

Restano dei dubbi sul “come” deve essere calcolato tale voto e soprattutto “cosa” bisogna prendere in considerazione per determinare un'ammissione che non si riduca esclusivamente ad una media aritmetica dei voti dell'ultimo anno o quadrimestre.

A tutt'oggi il Ministero non si è espresso su questo aspetto.

Le circolari emanate ogni anno dal MIUR si limitano solo a riportare ciò che indica la normativa e cioè che *“Il giudizio di idoneità è espresso **in decimi**, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto”.* ([Circolare n. 48/2012](#)).

Pertanto i criteri e il calcolo del voto di ammissione sono decisi autonomamente dalle scuole.

Riportiamo da Tuttoscuola un interessante intervento di **Sergio Govi**:

*“...Poiché il giudizio di idoneità per l'ammissione si conclude con un voto, sarebbe stato meglio definirne il criterio di quantificazione finale, visto che successivamente quel voto concorre alla valutazione finale d'esame.*

*Secondo la logica di coordinamento delle norme sulla valutazione, si può ritenere che quel voto di ammissione possa avere, se pur con flessibilità, la stessa natura di rappresentazione del curriculum valutato mediante i crediti scolastici assegnati agli studenti, come nella scuola secondaria superiore. Il voto di ammissione, insomma, potrebbe tener conto, ad esempio, del voto finale (media aritmetica delle discipline) conseguito in ciascuno dei tre anni di studio della scuola secondaria di*

*I grado, assegnando un maggior peso a quello del terzo anno.*

*A questa votazione potrebbe essere aggiunto anche il voto finale di comportamento dell'ultimo anno. Per evitare, però, che il voto in decimi di ammissione sia il risultato di una valutazione meccanica, potrebbe essere opportuno un intervento del consiglio di classe che, come avviene nella scuola secondaria superiore annualmente in sede di scrutinio finale, integri il credito scolastico conseguente ai livelli di apprendimento conseguiti con valutazione di crediti formativi.*

*Potrebbe essere prevista la possibilità che il consiglio di classe, in sede di giudizio finale per l'ammissione all'esame, possa disporre di un bonus di un punto o due da attribuire in via discrezionale secondo il merito dell'alunno. Il voto di ammissione all'esame alias giudizio di idoneità è parte integrante del voto stesso, proprio come avviene per l'esame di Stato alle superiori, in quanto concorre concretamente alla definizione del voto finale. A dir la verità non vi concorre con lo stesso peso dei crediti scolastici (che per la maturità pesano per il 25%), ma è comunque parte integrante dell'esame.*

*Proprio per questa ragione opportuno che abbia la dovuta pubblicità, come avviene, invece, con l'esposizione del credito scolastico per l'esame di Stato. Ammesso e non ammesso sono formulazioni non esaustive.*

*Il voto finale in decimi per gli studenti ammessi è opportuno che sia esposto all'albo della scuola prima dell'inizio delle prove d'esame, in quanto elemento costitutivo dell'esame stesso.”*

In ogni caso quello del giudizio di ammissione rimane un punto di non facile risoluzione oggettiva considerando anche le numerose variabili che in tre anni si sono potute alternare e la difficoltà di stabilire dei criteri obiettivi e omogenei per tutti gli allievi.

## **6. È obbligatoria la compilazione di un giudizio analitico per ogni singolo allievo da riportare nel documento di valutazione?**

No.

L'art 2/6 del [DPR n. 122/2009](#) indica:

*“L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge. [[Legge n.169/2008](#)]”.*

L'art 3/2 della [Legge n.169/2008](#) prescrive:

*“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.”*

La stesura di un giudizio analitico era previsto dall'art. 177 del [D.Lgs 297/94](#).

I commi 2, 5, 6 e 7 di tale articolo sono stati abrogati e i restanti commi modificati dal

[D.L. n. 137/2008](#).

Nella [Legge n.169/2008](#), di cui abbiamo riportato l'art. 3/2, non è più indicato l'obbligo da parte del Consiglio di classe della compilazione di un giudizio analitico per ogni singolo allievo da riportare nel documento di valutazione.

Ciò non toglie che il Collegio dei docenti, a cui spetta stabilire i criteri e le modalità di valutazione, non possa prevedere la stesura di tale giudizio. Se ciò è stato deciso a livello d'Istituto, allora tutti i Consigli di classe dovranno adeguarsi e stilare per ogni allievo un giudizio analitico per ogni allievo da apporre sul documento di valutazione.

---

## **SCUOLA DI II GRADO**

### **7. Il voto del comportamento concorre all'attribuzione del credito scolastico?**

Sì.

L'art 4/2 del [DPR n. 122/2009](#) prescrive:

*“La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”.*

### **8. È obbligatoria la stesura di un giudizio analitico di ammissione all'esame di Stato?**

No. È obbligatoria solo per gli allievi non ammessi.

L'[O.M. 41/2012](#), non discostandosi da quella del 2007 e degli esami di Stato 2010/2011, prevede che le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

---

## **SCUOLA DI I E II GRADO**

### **9. Può un docente in sede di scrutinio finale proporre una valutazione in decimi non prevista dalla scala decimale utilizzata da tutti gli altri docenti? E per il voto di condotta, si può prevedere una scala decimale inferiore al 10?**

No.

La scala decimale va da 1 a 10. Il Collegio dei docenti ne potrebbe deliberare un uso più ridotto in riferimento ai voti insufficienti (es.: da 3 a 10 o da 4 a 10), ma non certo per i voti massimi (non può

stabilire per esempio che la scala decimale sia compresa tra 3 e 8, oppure da 4 a 9).

A tal proposito è utile segnalare, anche se il caso riguarda il voto di condotta, una **sentenza del Tar Lombardia** che ha decretato che i giudizi sono illegittimi se la rosa dei voti non arriva al massimo. I voti vanno da 1 a 10. E se i docenti adottano una scala diversa oppure si fermano a 8, come voto massimo, le deliberazioni del consiglio di classe sono illegittime e bisogna rifare tutto da capo.

È questo il principio affermato dal **Tar della Lombardia con sentenza n. 998 del 06/04/2010, III sezione**.

Secondo i giudici amministrativi, quando il legislatore dispone che per l'effettuazione di una valutazione debba essere utilizzata una determinata scala numerica, è sua volontà che tutti i valutatori adoperino tutti punteggi numerici espressi da quella scala, e che dunque, al valutato che raggiunga il massimo livello di performance sia sempre attribuito il punteggio massimo da essa previsto.

La necessità che tutti i docenti utilizzino tutti gradi di valutazione espressi dalla scala individuata dal legislatore è garanzia minimale di uniformità di giudizio.

Perché se qualche docente decidesse a priori di limitare lo spettro dei punteggi da assegnare, andrebbe ad avvantaggiare o a penalizzare i propri alunni rispetto ai soggetti sottoposti al giudizio di altri che tali limitazioni non si siano invece dati. Ciò a seconda che decida di non utilizzare i punteggi più bassi ovvero quelli più alti.

Il caso riguardava un alunno di una scuola superiore al quale era stato dato un 7 in condotta. E siccome gli indicatori utilizzati dai docenti per valutare il comportamento si fermavano ad 8, anziché arrivare fino a 10, il genitore aveva presentato ricorso e il Tar ha dato loro ragione. Secondo il collegio agli alunni che durante l'anno scolastico tengono un comportamento irreprensibile, deve essere assegnato il voto massimo loro attribuibile per legge. E cioè un voto pari a dieci.

Quindi la decisione adottata da parte di alcuni consigli di classe della scuola frequentata dall'alunno ricorrente di non attribuire mai il voto massimo va contro la legge e penalizza gli alunni sottoposti al giudizio di quegli organi rispetto agli alunni che frequentano invece altre classi. E tale penalizzazione può ripercuotersi su tutta la carriera scolastica.

Perché la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

#### **10. Il Collegio dei docenti può deliberare il numero massimo di insufficienze superate le quali un allievo non viene ammesso alla classe successiva o all'esame?**

Sì, a condizione che tali criteri non siano vincolanti per i Consigli di classe.

In molte scuole vige questa prassi che deve però avere solo lo scopo di dare uniformità alla valutazione dei vari Consigli di classe presenti nella stessa istituzione scolastica.

Dal momento che non tutti i Consigli di classe in sede di scrutinio finale affrontano gli stessi casi (allievi in particolare difficoltà; allievi già ripetenti ecc.), i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti

possono in questa circostanza non considerarsi vincolanti, ma risultare come delle indicazioni a cui i Consigli di classe devono fare riferimento.

Qualora il Consiglio di classe si discosti da tali criteri è utile farne debita menzione nel verbale.